



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 599 del 18/07/2023

**Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARPA PIEMONTE
PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
INERENTI L'AMBIENTE E LA SALUTE. ANNI 2023-2025.**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Motetta Emanuela

Il Responsabile del procedimento: Primatesta Giuseppina

Il Dirigente/Funziario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

“PREMESSO CHE

- Il D.L. n. 496 del 4/12/1993 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 61/1994), avente ad oggetto “Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell’Agenzia Nazionale per la protezione dell’ambiente”, ha esplicitamente previsto l’istituzione delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), prevedendo che tali Agenzie assicurino il coordinamento con le attività di prevenzione sanitarie.

- Il D.lgs. n. 502/1992 stabilisce:

- all’art. 7-bis, comma 2, che: “il Dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale”;
- all’art. 7-ter che il Dipartimento di Prevenzione garantisce, tra le altre, la funzione di “tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali”;
- all’art. 7-quinquies, comma 2, che: “Le regioni individuano le modalità e i livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. Tali accordi devono comunque garantire l’erogazione delle prestazioni richieste dalle unità sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di compiti istituzionali senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale. Le regioni e le unità sanitarie locali, per le attività di laboratorio già svolte dai presidi multizonali di prevenzione come compito di istituto, in base a norme vigenti, nei confronti delle unità sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.”;

- La Legge n. 132/2016, che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ha riordinato la disciplina nazionale del sistema delle Arpa e va quindi coordinata con la precedente L. n. 61/1994 sopra descritta.

- La Legge Regionale del Piemonte n. 18 del 26 settembre 2016 ha dettato la nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), già istituita con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, al fine di assicurare efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità



dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;

- L'art. 7, comma 4 della Legge Regionale del Piemonte n. 18 del 26 settembre 2016 definisce che la "Carta dei servizi e delle attività" individua in particolare le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPA svolge obbligatoriamente e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale, per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva;

- Con Decreto del Direttore Generale n. 2 del 20/01/2017 è stata adottata la Carta dei Servizi dell'Arpa Piemonte ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 26 settembre 2016 n. 18.

- La Giunta Regionale del Piemonte, con la Deliberazione n. 7 – 4000 del 3 ottobre 2016 e ss.mm.ii., ha rivisto le linee guida approvate con la D.G.R. n. 17 – 11422 del 2009 per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l'Agenzia per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte.

- Le schede allegate alla D.G.R. 7 – 4000 del 3/10/2016 disciplinano puntualmente le competenze dei diversi soggetti amministrativi, individuando il titolare del singolo endoprocedimento in cui sono articolati i diversi ambiti di attività; in generale è previsto un supporto operativo di ARPA nel caso di interventi che necessitano di attrezzature e/o competenze specifiche non disponibili nell'Azienda Sanitaria regionale mentre, salvi specifici accordi con l'ARPA, le semplici attività di campionamento rimangono a carico delle ASL. Tutte le attività di laboratorio sono in capo all'ARPA, nel rispetto della programmazione regionale e dell'organizzazione dell'Agenzia.

DATO ATTO CHE

ARPA Piemonte e ASL VCO, nell'ambito del perseguimento della loro missione di interesse generale, e in applicazione di quanto sopra delineato a livello normativo, si sono dichiarate disponibili alla stipula di un accordo finalizzato alla realizzazione di attività di collaborazione e alla definizione del coordinamento delle attività tecnico-scientifiche in materia di ambiente e salute, di competenza delle parti.

Tale Accordo mira a condurre in modo coordinato le attività indicate, fermo restando il mutuo riconoscimento di ruoli, funzioni e obblighi dei soggetti coinvolti, come previsto dalle normative che disciplinano le rispettive competenze.

Lo svolgimento dell'attività verrà regolamentato successivamente sulla base di piani di lavoro periodici tra il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL VCO e ARPA e sarà svolto con modalità concordate tra le parti, nel rispetto degli obiettivi istituzionali di entrambi gli enti. Ove necessario, saranno formalizzati specifici protocolli operativi da approvarsi mediante appositi provvedimenti dirigenziali.



RILEVATO CHE l'art. 4 del citato accordo individua, quali responsabili per la realizzazione degli obiettivi ivi previsti i seguenti rappresentanti:

- Arpa Piemonte: Direttore del Dipartimento Piemonte Nord Est dott. Jacopo Mario Fogola (o suo delegato);
- ASL VCO: Direttore del Dipartimento di Prevenzione dott. Giorgio Gambarotto (o suo delegato).

PRESO ATTO CHE il Direttore Generale di ASL VCO ha provveduto alla sottoscrizione dell'Accordo di cui trattasi in data 19/06/2023, e che ARPA Piemonte lo ha restituito con la sottoscrizione di competenza in data 14/07/2023 (prot. ASL VCO 45261 del 17/07/2023).

RITENUTO di dover pertanto procedere alla formalizzazione dell'accordo in oggetto, avente validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2025, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A01).

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) Di formalizzare, per le motivazioni e ai sensi della normativa indicata in premessa, l'avvenuta sottoscrizione dell'*Accordo di Collaborazione con ARPA Piemonte per la promozione e la realizzazione di attività inerenti l'ambiente e la salute*, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A01).
- 2) Di dare atto che nell'ambito dell'accordo, avente validità a decorrere dalla sottoscrizione sino al 31/12/2025, sono individuati, quali responsabili per la realizzazione degli obiettivi ivi previsti i seguenti rappresentanti:
 - Arpa Piemonte: Direttore del Dipartimento Piemonte Nord Est dott. Jacopo Mario Fogola (o suo delegato);
 - ASL VCO: Direttore del Dipartimento di Prevenzione dott. Giorgio Gambarotto (o suo delegato).
- 3) Di precisare che lo svolgimento dell'attività verrà regolamentato successivamente sulla base di piani di lavoro periodici tra il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL VCO e ARPA e sarà svolto con modalità concordate tra le parti, nel rispetto degli obiettivi istituzionali di entrambi gli enti. Ove necessario, saranno formalizzati specifici protocolli operativi da approvarsi mediante appositi provvedimenti dirigenziali.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
- 4) Di dare atto che dall'adozione della presente deliberazione non derivano oneri di spesa per l'Azienda.

 - 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' INERENTI
L'AMBIENTE E LA SALUTE
ANNI 2023-2025

TRA

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Piemonte (di seguito "Arpa Piemonte"),
rappresentata dall'ing. Secondo Barbero, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino,
via PIO VII n. 9,

E

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola (di seguito "ASL VCO"), rappresentata dalla dott.ssa
Chiara Serpieri, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale in Omegna
(VB), via Mazzini 117

Nel seguito congiuntamente definite "le Parti",

PREMESSO CHE

- Le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sono state istituite a seguito del referendum del 18 aprile 1993, che ha abrogato alcune parti della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), eliminando le competenze ambientali della vigilanza e controllo locali del Servizio sanitario nazionale, esercitate tramite i presidi multizonali di prevenzione;
- Tali competenze, a seguito della legge 21 gennaio 1994, n.61, sono state affidate ad apposite agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA, istituite assieme all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), divenuta poi APAT e nel 2008 confluita nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- La L. n. 61/1994 ha esplicitamente previsto che l'Agenzia Regionale debba assicurare il coordinamento con le attività di prevenzione sanitarie (art. 03, c. 3). E' pure previsto che la Regione fissi le modalità non solo di coordinamento ma anche di integrazione necessarie ad evitare sovrapposizioni di funzioni e di attività fra le strutture dell'Agenzia Regionale ed i servizi delle unità sanitarie locali (art. 03, c. 4);
- La L. n. 61/1994 fa salve (art. 01, c. 2) "*... le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio Sanitario Nazionale*";
- A ulteriore conferma della necessità di coordinamento delle reciproche funzioni ed attività di Arpa e dei Dipartimenti di Prevenzione si veda l'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 502/1992 che al comma 2 prevede che: "*il Dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale*". A sua volta l'articolo 7-ter del D. Lgs. n. 502/1992 prevede che il Dipartimento di Prevenzione garantisca tra le altre la funzione di "*tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali*";
- L'articolo 7-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 al comma 2 in particolare prevede che: "*Le regioni individuano le modalità e i livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente per la tutela della*

popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. Tali accordi devono comunque garantire l'erogazione delle prestazioni richieste dalle unità sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di compiti istituzionali senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale. Le regioni e le unità sanitarie locali, per le attività di laboratorio già svolte dai presidi multizonali di prevenzione come compito di istituto, in base a norme vigenti, nei confronti delle unità sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.”;

- La L. n. 132/2016, che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ha riordinato la disciplina nazionale del sistema delle Arpa e va quindi coordinata con la precedente L. n. 61/1994 sopra descritta. La L. n. 132/2016 conferma a livello di indirizzi e principi che gli obiettivi del Sistema delle Arpa insieme con l'Ispra devono essere raggiunti (articolo 1): *“in coordinamento ed integrazione con gli obiettivi nazionali e regionali per la tutela della salute umana”*, pur ribadendo che il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario;
- La Legge Regionale del Piemonte n. 18 del 26 settembre 2016 ha dettato la nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), già istituita con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), al fine di assicurare efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, anche in coordinamento con la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);
- L'art. 7, comma 4 della Legge Regionale del Piemonte n. 18 del 26 settembre 2016 definisce che la *“Carta dei servizi e delle attività”* individua in particolare le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPA svolge obbligatoriamente e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale, per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva;
- Con Decreto del Direttore Generale n. 2 del 20/01/2017 è stata adottata la Carta dei Servizi dell'Arpa Piemonte ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 26 settembre 2016 n. 18. L'efficacia del provvedimento è subordinata all'approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale del Piemonte;
- La Giunta Regionale del Piemonte, con la Deliberazione n. 7 – 4000 del 3 ottobre 2016 e ss.mm.ii., ha rivisto le linee guida approvate con la D.G.R. n. 17 – 11422 del 2009 per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l'Agenzia per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte. La revisione si è resa necessaria per adeguare le schede di descrizione dei protocolli integrati di attività per i principali fattori di pressione ambientale e sanitaria, ai sensi di quanto previsto all'art. 68 della L.R. n. 3/2015 (*“Disposizioni regionali in materia di semplificazione”*);
- Le schede allegate alla D.G.R. 7 – 4000 disciplinano puntualmente le competenze dei diversi soggetti amministrativi, individuando il titolare del singolo endoprocedimento in cui sono articolati i diversi ambiti di attività; in generale è previsto un supporto operativo di ARPA nel caso di interventi che necessitano di attrezzature e/o competenze specifiche non disponibili nell'Azienda Sanitaria regionale mentre, salvi specifici accordi con l'ARPA, le semplici attività di campionamento rimangono a carico delle ASL. Tutte le attività di laboratorio sono in capo all'ARPA, nel rispetto della programmazione regionale e dell'organizzazione dell'Agenzia;

- Visto l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che pertanto un Ente pubblico può adempiere ai propri compiti istituzionali anche in collaborazione con altre Amministrazioni, cui affidare le sopramenzionate attività, e che un accordo ex art. 15 della L. 241/1990 è lo strumento idoneo per perseguire finalità comuni e le necessarie strategie in modo da garantire che le stesse siano conseguite con azioni e regole d'intervento coerenti.
- Le Parti, nell'ambito del perseguimento della loro missione di interesse generale, e in applicazione di quanto sopra delineato a livello normativo, si sono dichiarate disponibili a collaborare, nei termini e alle condizioni stabilite nel prosieguo del presente Accordo, al fine del coordinamento delle attività di rispettiva competenza, con l'obiettivo di migliorare l'integrazione dei servizi, la qualità e le tempistiche della risposta, e di promuovere e realizzare attività e iniziative a supporto delle politiche sanitarie e ambientali;

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante del presente Accordo di collaborazione, fra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di attività di collaborazione e alla definizione del coordinamento delle attività tecnico-scientifiche in materia di ambiente e salute, di competenza delle Parti.

L'Accordo mira a condurre in modo coordinato le attività indicate, fermo restando il mutuo riconoscimento di ruoli, funzioni e obblighi dei soggetti coinvolti, come previsto dalle normative che disciplinano le rispettive competenze.

Le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione nel quale le attività di conoscenza e controllo dell'ambiente e del territorio ai fini di tutela ambientale, condotte da Arpa Piemonte, possano integrare le pertinenti attività finalizzate alla tutela della salute umana di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, così come le attività finalizzate alla tutela della salute umana di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola possono integrare le attività di conoscenza e di controllo dell'ambiente e del territorio condotte da ARPA Piemonte, a vantaggio degli obiettivi istituzionali delle parti.

ART. 2 – AMBITI DI COLLABORAZIONE

Gli ambiti della collaborazione, a titolo indicativo e non esaustivo, riguarderanno i seguenti temi:

- Gestione delle emergenze ambientali: sia Arpa Piemonte che i servizi di ASL VCO (SISP e SPRESAL) sono allertati per intervenire nei casi di pronta disponibilità secondo le modalità definite dai singoli Enti. Nell'ambito delle rispettive competenze si definiranno le modalità di coordinamento delle attività svolte ai fini dell'ottimizzazione dei flussi informativi per l'assunzione delle decisioni nei casi in cui le emergenze ambientali abbiano effetti potenziali sulla salute pubblica o sulla salubrità dei luoghi di lavoro.
- Istruttorie autorizzative e ambientali in genere: previa informativa alle Autorità Competenti in materia di rilascio di autorizzazioni ambientali, i servizi tecnici di ARPA Piemonte e del Dipartimento di Prevenzione coordineranno le rispettive istruttorie tecnico-scientifiche al fine di rendere pareri/contributi coerenti e complementari, ciascuno per gli aspetti di propria competenza,

nell'ambito dei procedimenti autorizzativi specifici (AUA, AIA, autorizzazioni ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006, V.I.A., V.A.S. e V.I.S.).

- Attività di controllo: svolgimento di attività di controllo congiunte, da concordare in casi di particolare rilevanza, nell'ambito dei procedimenti ambientali che possano avere aspetti comuni o complementari (es. emissioni diffuse, reimmissioni delle arie negli ambienti di lavoro e salubrità degli ambienti di lavoro).
- Bonifiche: la partecipazione alle conferenze dei servizi per la valutazione di elaborati di progetto relativi a interventi di bonifica (Messa In Sicurezza d'Emergenza, Piano di Caratterizzazione, Analisi di Rischio sito-specifica, Progetto di bonifica, etc) vede l'intervento sia di ARPA che di ASL. In particolare, per la valutazione dell'Analisi di Rischio, è importante integrare il contributo di ARPA per gli aspetti ambientali legati alla presenza e al trasporto delle sostanze contaminanti di cui al D. Lgs. 152/2006 con quello di ASL per gli aspetti sanitari legati alle caratteristiche tossicologiche delle sostanze stesse. Di rilievo è inoltre la questione delle sostanze per le quali il D. Lgs. 152/2006 non ha fissato una concentrazione soglia di contaminazione (CSC) e sulle quali in passato si acquisiva l'espressione dell'Istituto Superiore di Sanità, che da tempo non viene più rilasciato in tempo utile allo svolgimento del procedimento. Con riferimento al SIN di Pieve Vergonte e ai diversi procedimenti che lo riguardano (sia di bonifica che di autorizzazioni ambientali es AIA) sarebbe importante che l'istruttoria tecnico-scientifica acquisisse anche il contributo di ASL per gli effetti che le sostanze contaminanti potrebbero avere nei confronti dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi di lavoro e sulla salute pubblica.
- Emergenza idrica: in caso di emergenza idrica, sarà opportuno definire le più adeguate modalità di collaborazione sia per l'attività di analisi dei campioni di nuove captazioni ad uso idropotabile che per l'espressione dei pareri di competenza.
- Condivisione di informazioni e valutazioni relative a matrici ambientali interessate da potenziali contaminazioni di origine naturale o antropica, ad es. inquinamenti diffusi noti (ad es. cromo nelle acque sotterranee della sponda sud-ovest del Lago d'Orta) o valori di fondo che sostituiscono le CSC (ad es. arsenico nei terreni della Val d'Ossola) e definizione di un protocollo di interscambio dati.
- Supporto tecnico ai servizi SPreSAL per la valutazione del rischio chimico e biologico in ambiente di lavoro: le strutture specialistiche di ARPA Piemonte intervengono sull'intero territorio regionale, compresa la Provincia del VCO, in collaborazione con le ASL per la gestione di interventi di prevenzione, di vigilanza a seguito di esposti, di segnalazione dell'Autorità Giudiziaria. Le attività svolte comprendono un esame della documentazione aziendale di valutazione del rischio, verifiche di natura impiantistica sui sistemi di prevenzione, monitoraggi di agenti chimici e biologici. Sono inoltre programmati, su iniziativa della Regione Piemonte Assessorato Sanità, piani mirati di prevenzione su comparti specifici; nel corso degli anni 2022-2023 è in atto un progetto regionale con partecipazione di ARPA Piemonte e ASL VCO sul tema del rischio cancerogeno di esposizione a cromo esavalente nel comparto delle rubinetterie, relativo agli impianti galvanici.

La programmazione di dettaglio delle singole attività verrà definita attraverso specifici piani di lavoro definiti e concordati ai sensi dell'art. 3.

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE

Le attività di ARPA in collaborazione con ASL VCO verranno svolte nell'ambito dei compiti istituzionali di controllo, di supporto e di consulenza tecnico scientifica nello specifico campo della tutela dell'ambiente e della salute.

In attuazione delle linee-guida per la definizione dei rapporti fra i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e l'ARPA Piemonte, definite dalla Regione con D.G.R. n. 7 – 4000 del 3 ottobre 2016 e s.m.i., saranno

sviluppate ed applicate metodologie comuni per garantire coerenza e proporzionalità delle prescrizioni e messe in atto azioni per migliorare la qualità dei servizi ed i tempi di risposta nonché eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze negli ambiti di attività ritenuti prioritari in relazione anche alle emergenze territoriali specifiche

Lo svolgimento dell'attività verrà regolamentato sulla base di piani di lavoro periodici tra il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL VCO e ARPA e sarà svolto con modalità concordate tra le parti, nel rispetto degli obiettivi istituzionali di entrambi gli enti. Ove necessario, saranno formalizzati specifici protocolli operativi da approvarsi mediante appositi provvedimenti dirigenziali.

ART. 4 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO

Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, individuano quali propri responsabili i seguenti rappresentanti:

- Arpa Piemonte: Direttore del Dipartimento Piemonte Nord Est dott. Jacopo Mario Fogola (o suo delegato);

- ASL VCO: Direttore del Dipartimento di Prevenzione dott. Giorgio Gambarotto (o suo delegato).

A ciascun responsabile compete la responsabilità del presente Accordo e dei rapporti con l'altra Parte. L'eventuale sostituzione del responsabile di una Parte deve essere comunicata tempestivamente all'altra Parte per iscritto.

Gli stessi si potranno avvalere di gruppi operativi, individuando i relativi coordinatori tecnici, finalizzati alla definizione dei piani di lavoro periodici di cui all'art. 3.

ART. 5 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025 ed è rinnovabile previa adozione di apposito provvedimento.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELLE PARTI

Il presente accordo non comporta oneri a carico delle parti, né in alcun caso una delle Parti potrà richiedere all'altra la copertura di eventuali spese sostenute.

ART. 7 – RISERVATEZZA/PRIVACY

Le parti riconoscono il carattere riservato di tutte le informazioni confidenziali scambiate in esecuzione del presente accordo, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate per scopi diversi per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta del Soggetto che le ha fornite.

Per informazioni confidenziali s'intende ogni informazione o conoscenza di natura tecnica o di ricerca scaturite dalla collaborazione soggette a vincolo di riservatezza secondo le norme vigenti. I dati elaborati nei casi studio trattati in seno al presente accordo e non soggetti a titolo di riservatezza si intendono di proprietà comune fra le parti e potranno essere utilizzati e divulgati attraverso pubblicazioni e servizi on line.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per una corretta gestione del trattamento, ivi compreso il regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR).

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti nel corso del presente accordo verranno trattati per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Le Parti s'impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente contratto, compresa l'adozione di misure atte a proteggere i dati personali contro i rischi di perdita, distruzione o modifica non autorizzata.

Si attende la definizione di specifici Piani di Lavoro (definiti e concordati ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo), laddove verranno definite le attività che verranno svolte congiuntamente (ARPA-Dipartimento di Prevenzione), per valutare, conseguentemente, la necessità di sottoscrivere, preventivamente, un accordo di contitolarietà ai sensi dell'art. 26 del reg. UE.

Laddove verrà previsto e sottoscritto un accordo di contitolarietà le Parti s'impegnano alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'art. 12 e ss. del GDPR ovvero richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Titolare del trattamento dei dati per Arpa Piemonte è il Direttore Generale pro tempore, per ASL VCO è il Legale Rappresentante pro tempore.

ART. 8 – FACOLTÀ DI RECESSO

Entrambe le parti contraenti si riservano la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 30 gg da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, qualora si verificino fatti e circostanze che determinino l'impossibilità oggettiva di proseguire le attività.

ART. 9 – SPESE D'ATTO

Il presente disciplinare sconta l'imposta di bollo a carico di Arpa Piemonte (imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Territoriale di Torino 3 – prot. n. 27874 del 06/03/2017), ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli art. 5 (tariffe – parte II – art. 10) del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, con spese a carico della Parte che la richiede.

Per l'Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Per ARPA Piemonte

Firmato digitalmente da:
Secondo Barbero
Data: 12/07/2023 14:49:51

Firmato digitalmente da:
Chiara Serpieri
Data: 19/06/2023 15:05:37